



Pubblicate in Gazzetta le nuove modalità di comunicazione nei rapporti di lavoro intermittenti

*a cura di Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it**

Con la pubblicazione - in Gazzetta Ufficiale - del [Decreto Interministeriale 27 marzo 2013](#), vengono ufficializzate le nuove modalità di comunicazione della c.d. "chiamata" durante il rapporto di lavoro intermittente. L'obbligo comunicativo è stato implementato dalla Riforma del Lavoro e deve essere effettuato ogni qualvolta il datore di lavoro usufruisce della prestazione di un lavoratore discontinuo.

Dal 3 luglio 2013⁴ cambiano, o meglio si assestano, le modalità di comunicazione della c.d. "chiamata" in caso di rapporto di lavoro intermittente, previsto dall'art.33 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276.

L'onere comunicativo è scaturito con la vigenza della Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n.92/2012) che ha previsto, all'art.1, co.21, lettera b), l'introduzione del co.3-bis, all'art.35 del D.Lgs. n.276/2003, e precisamente l'obbligo di comunicare la prestazione lavorativa o il ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni in un contratto intermittente.

Caratteristica primaria del contratto intermittente è proprio la discontinuità della prestazione per cui il datore di lavoro non si avvale in maniera stabile dell'attività del lavoratore ma la richiede al bisogno.

Prima della Riforma Fornero la richiesta di prestazione era lasciato esclusivamente ad una informale comunicazione tra le parti senza alcun obbligo comunicativo per la Pubblica Amministrazione. Questo lasciava margine, al datore di lavoro disonesto, di usufruire della prestazione senza la successiva iscrizione del lavoratore nel Libro unico del lavoro, con conseguente evasione contributiva.

Proprio questa considerazione, seguita dall'utilizzo abnorme di questa tipologia contrattuale e dal non proporzionato incremento dei versamenti contributivi, ha allarmato il legislatore (Legge n.92/2012) che ha provveduto a porre rimedio prevedendo una previa comunicazione semplificata che potesse dare contezza delle prestazioni lavorative prima che queste avvengano. Inoltre, il legislatore, quale deterrente alla mancata comunicazione preventiva della "chiamata" ha posto una sanzione amministrativa alquanto rilevante: da euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, che, in considerazione della mancata applicazione della diffida obbligatoria, comporta il pagamento di almeno 800,00 euro per ogni omissione.

Come già anticipato, oltre a comunicare la singola chiamata, la norma prevede anche la possibilità di comunicare il "*ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni*".

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

⁴ quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Con la circolare n.20/2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito quale dovesse essere il periodo massimo da considerare e cioè i 30 giorni i quali non sono altro che le effettive prestazioni previste per ciascun lavoratore in un arco temporale più ampio. Rispetta il ciclo integrato di prestazioni la comunicazione che attiene, ad esempio, al periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2013, ove siano previste al massimo 30 prestazioni di lavoro (es. il 5 – 7 – 11 – 18 giugno, 3 – 9 – 12 luglio, 17 – 18 – 20 – 21 – 25 agosto).

Senza ripercorrere la lunga e travagliata odissea relativa alle procedure che si sono susseguite nell'anno di vigenza della Legge n.92/2012, cerchiamo di focalizzarci esclusivamente sulle nuove modalità comunicative previste dal Decreto Interministeriale (Lavoro – Pubblica Amministrazione) del 27 marzo 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 2013 che, per l'appunto, definisce gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazione di lavoro intermittente.

Il Modello

È stato predisposto il modello UNI-Intermittente⁵ che contiene una serie di dati identificativi obbligatori che possiamo così riepilogare:

1. Codice fiscale e email del datore di lavoro;
2. Codice fiscale del lavoratore;
3. Codice di comunicazione previsto all'interno del modello UniLav al momento dell'assunzione;
4. Data di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

Il modello potrà essere compilato non solo dal datore di lavoro ma anche dai soggetti da quest'ultimo delegati per l'effettuazione le comunicazioni obbligatorie in loro nome e per conto (vedasi art.1 della Legge 11 gennaio 1979, n.12).

Da una prima lettura, il modello predisposto permette esclusivamente la comunicazione della singola chiamata o anche delle chiamate plurime ma non del "*ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni*", in quanto non è previsto un campo che tenga conto delle effettive chiamate nel periodo di riferimento.

Se il datore di lavoro dovesse utilizzare il modello per la comunicazione del "ciclo integrato" si potrebbe veder addebitato il pagamento della contribuzione per tutto il periodo che va dalla "data di inizio" alla "data di fine" e non delle singole prestazioni presenti all'interno di detto periodo.

Il modello può essere utilizzato anche per annullare una comunicazione precedentemente effettuata.

Questo accade nel caso in cui, ad esempio, il lavoratore accetta l'incarico ma non si presenta a prestare la propria attività. Per evitare che l'Inps richieda, comunque, il pagamento dei contributi per la giornata di lavoro, l'azienda ha la possibilità di comunicare l'annullamento della prestazione entro le 48 ore successive all'inizio della presunta prestazione lavorativa.

⁵ Articolo 3 del D.M. 27 marzo 2013

Comunicazione Obbligatoria Intermittenti

Datore di Lavoro

codice fiscale *

e-mail *

Elenco lavoratori - prestazioni lavorative

Codice Fiscale lavoratore	Codice comunicazione	Data inizio	Data fine
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Annullamento Selezionare la casella per effettuare l'ANNULLAMENTO delle prestazioni sopraindicate.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Genera XML e invia via email

Stampa

Le modalità di comunicazione

Una volta visto il modello, concentriamoci su quelle che sono le modalità comunicative da presentare alla Pubblica Amministrazione.

Sempre in una logica di semplificazione, il Ministero si è arrogato la ricezione di tutte le comunicazioni che, dalla disposizione di legge dovevano essere dirette alle singole Direzioni territoriali del lavoro in base alla sede di competenza.

Il portale al quale registrarsi, per "spedite" le comunicazioni, è cliclavoro.gov.it che non è altro che il portale dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro.

Proprio al suddetto portale l'azienda (o il proprio consulente), è obbligata a registrarsi inviando anche il proprio documento di identità. La richiesta dovrà essere analizzata dal servizio di *Help Desk* del Ministero del Lavoro che procederà ad abilitare il soggetto ad accedere al servizio.

Vediamo quali sono le modalità, esclusivamente telematiche, di comunicazione previste dal Ministero del Lavoro a fronte dell'adempimento comunicativo previsto dal nuovo art. 35, co.3-bis, del D.Lgs. n.276/2003. L'onere comunicativo potrà essere espletato attraverso i seguenti modi:

1. Tramite il **Form** reso disponibile dal portale www.cliclavoro.gov.it;
2. Via **e-mail** all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato;
3. Con **SMS** contenente almeno il codice fiscale del lavoratore.

Quest'ultima modalità prevede una precedente registrazione - sempre sul sito www.cliclavoro.gov.it - del numero di telefono utilizzato. Inoltre, tale modalità è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

Sempre in materia comunicativa, viene prevista un'ulteriore modalità da effettuarsi esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. Proprio in questi casi, si potrà adempiere alla comunicazione obbligatoria, eccezionalmente tramite FAX inviato alla competente Direzione territoriale del lavoro.

Tutte le comunicazioni effettuate con le modalità sopra evidenziate saranno a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, a fini di controllo e di monitoraggio della tipologia contrattuale di riferimento.

Un piccolo appunto attiene alla comunicazione per e-mail, in quanto la norma di riferimento non fa alcun accenno alla tipologia di posta elettronica previsto per l'adempimento comunicativo, soprattutto non fa cenno all'obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata. Inoltre, l'unico indirizzo di cui siamo a conoscenza è questo: intermittenti@lavoro.gov.it; che non è un indirizzo di posta elettronica certificata, per cui attendiamo indicazioni ministeriali per l'istituzione di un indirizzo di posta certificato.

Altra critica riguarda proprio il sito [cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it). La pagina dedicata al lavoro intermittente ed alla relativa modalità di comunicazione è alquanto complicata da leggere, inoltre, contiene alcune inesattezze che possono trarre in errore il soggetto che deve adempiere a detta comunicazione

(<http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.asp>).

Termino l'argomento relativo ai soggetti obbligati dicendo che la comunicazione della prestazione non deve essere resa nel caso in cui si tratti di lavoratori dello spettacolo⁶, in quanto una sorta di comunicazione preventiva viene già effettuata attraverso la richiesta del certificato previsto dalle "Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo"⁷.

Conservazione della comunicazione

Il Ministero del Lavoro chiarisce che la copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dal soggetto abilitato, fa fede, fino a prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata fatta per Fax, a seguito di un malfunzionamento del sistema informatico, l'adempimento si dà per assolto qualora sia rinvenibile dalla documentazione del datore di lavoro, o del suo consulente, la ricevuta di

⁶ di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708

⁷ artt. 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708


trasmissione del Fax, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili alla Direzione del lavoro.

Detto ciò, va evidenziato che, relativamente alla verifica dell'adempimento comunicativo, la Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n.183), modificando il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in materia di documentazione amministrativa, ha introdotto un principio fondamentale: *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio ... tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*.

In base a questo principio, a mio avviso, in caso di verifica del rispetto dell'adempimento comunicativo da parte dell'azienda, l'ispettore non dovrebbe richiedere la ricevuta di trasmissione ma verificare, attraverso le modalità telematiche previste dalla procedura, la presenza nel database nazionale dell'avvenuta comunicazione. Infatti, così come chiarito dallo stesso Decreto Ministeriale all'art.5, le comunicazioni effettuate sono a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro e quindi dei suoi ispettori.

EUROCONFERENCE
EDITORE





GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

Catalogo Premi Punti Privilege 10


di Riccardo Giarrotto, Matteo Mazzon


Descrizione
La Riforma del Lavoro ridisegna il quadro degli ammortizzatori sociali con l'introduzione dell'ASPI, con un lungo periodo transitorio dove, in fasi successive, si compirà la sostituzione alle vigenti indennità legate alla disoccupazione. Il volume analizza questo complicato ...

Edizione Aprile 2013	Prezzo € 25,00	E-book € 15,00 + IVA
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------


ACQUISTA IL TESTO

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito** su www.euroconference.it/editoria





Gruppo EUROCONFERENCE®
costruiamo competenze